

COMUNE DI CAGGIANO

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

(lo schema può essere modificato dalle Amministrazioni interessate, al fine di adattarlo alle esigenze locali, fermo restando l'immodificabilità degli articoli 3, 4, 6, 8)

Approvato con deliberazione C.C. n	07	in data	20/02/2005
------------------------------------	----	---------	------------

Articolo 1 (Costituzione Gruppo e valori)

E' costituito presso la sede municipale, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il Gruppo Comunale di Volontari potrà confluire in strutture successivamente costituite a livello intercomunale e/o comprensoriale, anche come sezioni comunali distaccate delle strutture stesse.

Il valore etico e morale dell'iniziativa deve essere rigorosamente salvaguardato dal Sindaco e dal Gruppo stesso, pertanto, gli aderenti sono tenuti a partecipare alle attività di Protezione Civile, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Articolo 2 (Ammissione al Gruppo e compiti del Comune)

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi al Gruppo comunale e che risultino iscritti anche presso organizzazioni di volontariato, in caso di più attivazioni, devono anteporre la loro scelta di partecipazione nei confronti del Gruppo Comunale di appartenenza.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile contro terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

E' fatto obbligo altresì al Comune di dotare i volontari di divise, attrezzature e ogni quant'altro affinché le dotazioni stesse siano conformi alle normative CE in funzione della specificità dell'intervento e nel rispetto del D.Lgs. n° 626/94.

Articolo 3 (Responsabile del Gruppo)

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92, è Autorità Comunale di Protezione Civile e assume al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Articolo 4 (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento emergenze);
- garantire il coordinamento dei rapporti organizzativi interni fra le strutture, i servizi e i settori comunali in genere garantendo turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al Gruppo comunale tali da assicurare capacità operativa e tempi rapidi di mobilitazione;
- curare la gestione del costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi dei materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente;
- curare, al proprio interno, l'informazione, la formazione, e l'addestramento del gruppo,

favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;

- individuare le aree definite nei casi di emergenza per l'attesa e lo smistamento, l'accoglienza e il ricovero della popolazione nonché l'ammassamento riservato all'invio di forze e risorse di protezione civile, così come individuate nel Piano di Protezione Civile Comunale, con l'eventuale acquisizione delle stesse mediante decreto di occupazione d'urgenza ai sensi della legge relativa all'espropriazione;
- individuare il locale **EX-MACELLO COMUNALE** quale Sala Operativa di riferimento per ogni contatto e comunicazione;
- informare la popolazione con ogni utile mezzo circa i rischi presenti sul territorio ed eventualmente predisporre, con semplici mezzi di diffusione, un'adeguata campagna di prevenzione.

Articolo 5 (Addestramento e materiali)

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Scuola di Protezione Civile della Regione Campania o dall'Ufficio Territoriale di Governo con il supporto di tecnici dei Settori Regionali, del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato, ecc.... o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituti o Enti che, per compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Le dotazioni tecniche di cui dispone il Comune sono messe a disposizione del Gruppo stesso.

Le ulteriori attrezzature di cui il Gruppo riesce autonomamente a dotarsi entrano nel patrimonio comunale.

Articolo 6 (Operatività del Gruppo)

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 7 (Obblighi dei volontari)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli Organi previsti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Articolo 8 (Diritti dei volontari)

Ai volontari aderenti al Nucleo Comunale iscritto nell'elenco, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n° 225/92, nonché in attività di formazione e addestramento nella stessa materia in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/98, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, saranno garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione.

Art. 9

(Responsabile dell'Osservanza del Regolamento)

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 10

(Disposizioni finali e Sanzioni)

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.